

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione del mercato bisettimanale di Mestre Carpenedo per l'avvio della seconda fase da emergenza epidemiologica Covid-19.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n° 392/2016 è stata regolamentata la circolazione in occasione dello svolgimento del mercato bisettimanale di Mestre Carpenedo;
- con Ordinanza del 05/04/2020, prot 2020/162171, il Sindaco di Venezia ha approvato il "Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.37 del 03/04/2020, applicabile a tutti i mercati all'aperto e al chiuso";
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus il mercato di Mestre ha subito delle riconfigurazioni al fine di garantire la pubblica incolumità ed il contemporaneo svolgimento dell'attività di vendita;

Considerato che:

- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 maggio 2020, a seguito dell'avvio della cosiddetta "Fase II" è stato autorizzato il ripristino totale dei mercati all'aperto nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione del Veneto;
- le misure di gestione delle attività mercatali implicano un'estensione dell'area di mercato al fine di garantire, per ragioni di pubblica sicurezza, un maggior distanziamento sociale;
- la conseguente revisione della distribuzione dei banchi determina un aumento dello spazio da destinare all'area di mercato, con conseguente estensione dello stesso anche lungo via San Pio X, dall'intersezione con via Palazzo e fino a via Giardino;

Verificato che Piazzale Cialdini non sarà interessato dalla presenza dei banchi del mercato consentendo pertanto l'ingresso e l'egresso di veicoli in servizio di trasporto pubblico ed il transito di quelli provenienti da via Lazzari;

Riconosciuta la necessità di regolamentare nuovamente la circolazione lungo via San Pio X e sulle altre viabilità interessate dal mercato;

Visti:

- il nulla osta espresso dalla Società ACTV S.p.A. e dai rispettivi Settori in sede di riunione tecnica svoltasi in data 20/05/2020, in presenza del Settore Commercio, del Settore Mobilità e Trasporti, del Settore Viabilità Terraferma e Mobilità e della Polizia Locale;
- l'ordinanza dirigenziale n° 1022/2019 e la successiva ordinanza dirigenziale n° 91/2020 che regolamentano la circolazione lungo le vie Lazzari e Fapanni;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

- 1. istituire e segnalare l'area di mercato nei giorni del mercoledì e del venerdì dalle ore 6:00 alle ore 15:00, nelle aree interessate dalla presenza dei banchi. Nell'area di mercato vige il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo e la movimentazione dei veicoli è limitata esclusivamente ai veicoli indicati nei seguenti punti;**
- 2. il transito veicolare lungo il tratto di via San Pio X compreso tra via Palazzo e Piazzale Cialdini è interdetto. A tal fine:**
 - 2.1. presegnalare il divieto di transito in via San Pio X, all'intersezione di via San Rocco con via Manin ed in Piazzale Cialdini all'intersezione con via Colombo;
 - 2.2. è istituito il divieto di transito in via San Pio X dall'intersezione con via Palazzo e fino a Piazzale Cialdini;
 - 2.3. è istituita la direzione obbligatoria a destra verso via San Rocco per i veicoli che da via San Girolamo si immettono in via San Pio X, la direzione obbligatoria a destra per i veicoli che da via G. Bruno si immettono in via San Rocco e le direzioni consentite diritto e sinistra per i veicoli che da via Manin si immettono in via San Rocco;
 - 2.4. sono istituite le direzioni obbligatorie diritto sinistra e diritto destra per i veicoli percorrenti via Colombo all'intersezione con Piazzale Cialdini e le direzioni consentite a destra e a sinistra per i veicoli percorrenti viale San Marco all'intersezione con Piazzale Cialdini;
 - 2.5. in Piazzale Cialdini è consentito la sola circolazione dei veicoli del servizio di trasporto pubblico locale, di velocipedi, dei veicoli provenienti da via Lazzari, per i quali vige la direzione obbligatoria destra e provenienti da via Giardino per i quali vige la direzione obbligatoria a sinistra;

- 2.6. lungo via San Pio X è istituita una corsia di emergenza sulla quale sono autorizzati al transito i veicoli di cui all'art. 177 del Nuovo Codice della Strada ed i veicoli esplicitamente autorizzati.

3. sono autorizzati al transito nell'area di mercato i seguenti veicoli:

- 3.1. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti lungo via Giardino, tra Piazzale Cialdini e Piazzale Porta Altinate. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le necessarie precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della mobilità pedonale. Su detto tratto di viabilità il loro transito è consentito a doppio senso di marcia con ingresso ed uscita da Piazzale Cialdini. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.2. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti nel tratto di via Parco Ponci tra Piazzale Porta Altinate e via Giardino. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. Su detto tratto di viabilità il loro transito è consentito a doppio senso di marcia con ingresso ed egresso da via Giardino e quindi da Piazzale Cialdini. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.3. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti nel tratto di via Parco Ponci tra Piazzale Porta Altinate e via San Girolamo, nonché in Piazzale Porta Altinate - lato ovest - se non interdetti dalla presenza di uno o più banchi del mercato. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. Su detto tratto di viabilità il transito è consentito a doppio senso di marcia con ingresso ed egresso da via San Girolamo. A tal fine detti veicoli sono, esclusivamente in occasione dei mercati, autorizzati al transito nell'area pedonale di via San Girolamo e pertanto al fine di consentire la loro movimentazione è disposta la rimozione dei paletti parapetonali siti all'intersezione di via San Girolamo con via Parco Ponci a cura del personale del Corpo di Polizia Locale. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.4. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti nel tratto di via Fapanni compreso tra via Lazzari e via San Pio X, nonché interni a via Palamidese. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. Su detto tratto di viabilità il transito è consentito il transito a senso unico in direzione nord, da via Lazzari verso via San Pio X, con obbligo di svolta a destra verso Piazzale Cialdini. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;
- 3.5. i veicoli di proprietà o in uso esclusivo di titolari di posti auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale, debitamente autorizzate, presenti lungo le vie Allegri, F.lli Rondina, Pescheria Vecchia, Calle del sale e Piazzetta Coin. Il transito deve avvenire a passo d'uomo mettendo in atto tutte le

precauzioni volte a garantire in primis la sicurezza della circolazione pedonale. L'accesso e l'egresso a dette vie è consentito tramite il tratto di Piazza XXVII Ottobre, tra il civico n° 1 ed il civico n° 4 e via Lazzari esclusivamente nei giorni di mercato, con obbligo dei veicoli in uscita su via Lazzari di dirigersi verso via Colombo. La titolarità del posto auto, stallo di sosta, di aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva e/o a titolo oneroso deve essere debitamente documentata;

- 3.6. in via San Girolamo i veicoli dei titolari di autorizzazione all'esercizio di attività commerciale marcatele ivi assegnata;
- 3.7. i veicoli della Società Veritas S.p.A. per la pulizia delle aree successivamente allo svolgimento del mercato;
- 3.8. i mezzi di cui all'art. 177 del Nuovo Codice della Strada;
- 4. i titolari delle autorizzazioni rilasciate dal Settore Mobilità e Trasporti al transito in area di mercato per l'accesso/egresso dai rispettivi passi carrabili, sono autorizzati al transito in via San Pio X esclusivamente se espressamente indicato e la presente ordinanza modifica temporaneamente le autorizzazioni al transito in contrasto con il presente provvedimento;**
- 5. la movimentazione e lo stazionamento degli ambulanti e dei precari deve concludersi entro le ore 9:00 ed essere effettuato secondo le modalità previste dallo specifico regolamento per le attività commerciali;**
- 6. è fatto obbligo ai veicoli che da via San Girolamo si immettono in via San Pio X di dare la precedenza ai veicoli percorrenti via San Pio X;**
- 7. istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato nord del tratto di via Parco Ponci compreso tra Piazzale Porta Altinate ed il civico n°9;**
- 8. sarà cura della Settore Commercio procedere alla delimitazione ed alla manutenzione degli spazi occupati dalle singole attività. Nell'individuazione e localizzazione degli spazi dovranno essere previsti opportuni corridoi di sicurezza per il transito dei mezzi in servizio di emergenza e di pronto intervento.**
- 9. La presente regolamentazione resta valida anche in caso di mercati straordinari.**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino all'emissione di un nuovo provvedimento.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 21 maggio 2020

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*